

## **Per i finanziamenti rateali alle famiglie: emergenza COVID-19 – Accordo ABI e Associazioni dei consumatori per la sospensione della quota capitale dei finanziamenti rateali alle famiglie.**

Si informa la gentile clientela che l'ABI e 17 Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un Accordo che prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, ampliando le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall'evento epidemiologico da Covid-19.

Con riferimento alle nuove richieste è prevista la possibilità di chiedere, a discrezione del mutuatario, la sospensione dell'intera rata dei finanziamenti.

### **Beneficiari e condizioni per l'accesso all'agevolazione**

- Lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro ovvero una riduzione dell'orario di lavoro almeno pari al 20% dell'orario complessivo (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- Lavoratori autonomi<sup>1</sup> e liberi professionisti<sup>2</sup> (solo per le domande presentate entro il 17-12-2020) che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
  - morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo (indipendentemente dalla qualifica lavorativa o professionale), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
  - perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
  - perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- soci delle società di capitali;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato un danno per motivi derivanti al Covid-19 dichiarato con autocertificazione.

È possibile beneficiare di tale agevolazione nel caso in cui la controparte sia titolare, anche in cointestazione, di una delle seguenti tipologie di finanziamento di medio termine a rientro rateale:

---

<sup>1</sup> Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

<sup>2</sup> Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

- mutui garantiti da ipoteche su immobili di ogni tipologia, residenziale e non (esclusi gli immobili residenziali/abitativi rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e quelli con caratteristiche di lusso), erogati prima del 31 gennaio 2020 e finalizzati all'acquisto di immobili anche non adibiti ad abitazione principale (seconda casa, ufficio, magazzino, attività commerciale, ecc.), alla ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati o per liquidità;
- prestiti non garantiti da garanzia reale (finanziamenti chirografari e crediti ai consumatori) a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020 (indipendentemente dalla finalità del finanziamento);
- mutui e finanziamenti con agevolazioni pubbliche;
- operazioni di cessioni del quinto.

Sono inclusi i finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell'articolo 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento. La moratoria è richiedibile anche qualora il beneficiario abbia già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei Consumatori o per autoregolamentazione, purché allo stato attuale sia riavviato l'ammortamento del capitale e sia in regola con i pagamenti contrattualmente previsti.

### **Durata della sospensione**

La sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata è di 12 mesi, fruibile anche attraverso più periodi di sospensione, ma entro il massimo di 12 mesi. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute dopo il 31 gennaio 2020. Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.

Nel caso di sospensione della quota capitale, nel periodo di sospensione la quota interessi, calcolata al tasso contrattualmente previsto sul debito residuo al momento della sospensione deve essere rimborsata alle scadenze originariamente previste. La sospensione delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo. Terminato il periodo di sospensione, le rate di ammortamento continueranno a essere conteggiate al tasso contrattuale e secondo la periodicità prevista nel contratto di mutuo.

Nel caso di sospensione dell'intera rata gli interessi che matureranno (al tasso contrattualmente stabilito) durante l'intero periodo di sospensione verranno ripartiti in quote costanti su tutte le rate future e rimarranno a carico del mutuatario. La sospensione delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo; terminato il periodo di sospensione, le rate di ammortamento continueranno a essere conteggiate al tasso contrattuale e secondo la periodicità prevista nel contratto di mutuo.

### **Presentazione domande**

Per ottenere la sospensione della quota capitale o delle rate dei finanziamenti, la controparte, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione dovrà inviare alla e-mail della filiale di riferimento, all'indirizzo pec moratorie.bps@pec.popso.it, o consegnare direttamente alla filiale stessa della seguente documentazione:

- il modulo di richiesta (qui allegato o disponibile anche sui siti dell'ABI [www.abi.it](http://www.abi.it));
- la documentazione comprovante i requisiti per l'accesso al Fondo;
- il/i documento/i di riconoscimento (o copia del permesso di soggiorno).

Le dipendenze della Banca rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.